


IN BREVE n. 14 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

57° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV.
Verona dal 15/06/2022 al 20/06/2022
Hotel Leon d'Oro – via Piave,5 - tel. 045 8445140



Iscrizioni entro il 30.04.2022 a
FEDER.S.P.eV. - via Ezio,24 - 00192 Roma tel.06 3203432

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE e **DETRAZIONI AGLI EREDI** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Per lavori di ristrutturazione realizzati nel 2017, un contribuente ha usufruito soltanto di due delle dieci rate di detrazione previste, poiché a dicembre del 2019 è deceduto. La moglie, unica erede a detenere l'immobile avuto in successione, ha potuto usufruire di altre due rate, dato che è deceduta a fine 2021.

A partire dalla prossima dichiarazione dei redditi può continuare a richiedere le sei restanti rate il figlio, anche se non utilizzerà l'immobile ereditato come abitazione principale?

Risponde Paolo Calderone

La risposta al quesito del lettore è negativa. *“In caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede”*. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello presentato lo scorso anno e avente ad oggetto un quesito analogo ([risposta n. 612/2021](#)).

In sintesi, secondo l'Agenzia, con il decesso dell'erede che per primo era subentrato nel diritto alla detrazione si interrompe il passaggio dell'agevolazione all'erede successivo, a prescindere dal fatto che quest'ultimo utilizzi l'immobile acquisito per successione ad abitazione principale. La stessa cosa accade, del resto, in caso di vendita o donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene: le quote residue della detrazione da questi non fruite non si trasferiscono all'acquirente o al donatario ([circolare n. 7/2021](#)).

PENSIONI - CIDA LOMBARDIA: SEPARARE ASSISTENZA E

PREVIDENZA Comunicato stampa – 31 marzo 2022

Dal gruppo regionale lombardo di CIDA, la Confederazione rappresentativa della dirigenza pubblica e privata, arriva un'ulteriore richiesta all'INPS di "Separazione contabile tra previdenza e assistenza" già sottoposta nel 2021 al Comitato regionale INPS Lombardia dal rappresentate CIDA. Una richiesta accompagnata anche dalla proposta di un'anagrafe nazionale dell'assistenza e un adeguato intervento sul contrasto all'evasione, sia fiscale che contributiva". Nel documento di accompagnamento alla mozione CIDA sostiene, con il supporto di analisi e dati risultanti anche dallo studio di "Itinerari Previdenziali", che il sistema pensionistico è sotto controllo e sostenibile per il futuro, mentre non lo è il sistema assistenziale.

L'apposita commissione tecnica istituita dal Ministero del Lavoro ha redatto a fine 2021 un dossier sulle motivazioni contrarie alla separazione della previdenza dall'assistenza, sentenziando, in estrema sintesi, che le due voci non sono scorporabili, almeno per il momento, ragione per cui integrazioni al minimo degli assegni pensionistici, pensione e reddito di cittadinanza, assegni sociali e 14esima dei pensionati dovranno restare all'interno della spesa previdenziale. Nell'ambito del dossier, CIDA rileva positivamente la riconsiderazione della Commissione Tecnica in merito all'ammontare della spesa pensionistica, suggerendo che l'integrazione al trattamento minimo sia considerata spesa assistenziale e non pensionistica.

CIDA richiama l'attenzione sulla necessità di fornire ai contribuenti trasparenza gestionale e semplicità di comprensione, sia delle risorse derivanti da contributi previdenziali, sia della fiscalità generale, con i rispettivi impieghi pensionistici e assistenziali.

La necessità di trasparenza, in uno Stato democratico e moderno, deve permeare l'azione delle istituzioni. Quindi se l'obiettivo è quello di consentire una lettura univoca della spesa previdenziale, il legislatore e l'ente gestore, devono garantire l'uno un quadro normativo che consenta di stabilire con certezza i canali di finanziamento della spesa previdenziale, l'altro un modello gestionale che nel rispetto degli standard statistici internazionali, permetta una 'lettura' separata dei due aggregati: spesa per previdenza e spesa per assistenza. La riconoscibilità dei due flussi di spesa in modo chiaro e condiviso, garantirà un confronto corretto fra parti sociali e forze politiche, premessa indispensabile per ogni intervento che si deciderà di adottare sul fronte previdenziale.

"Abbiamo bisogno di creare maggiore fiducia da parte dei cittadini, e in particolare dei giovani, sulla gestione della previdenza e dell'assistenza, nelle loro specifiche finalità – ha commentato il segretario CIDA regionale Franco Del Vecchio – Una gestione più manageriale dei flussi di spesa, con meccanismi di controllo e una più efficace allocazione delle risorse potrà favorire il clima di partecipazione attiva per riprendere il cammino della crescita sostenibile, necessaria per garantire la stabilità delle politiche di welfare".

TUTELA GENITORIALITA'

Nella riunione del 31 marzo u.s oltre al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato uno schema di decreto legislativo per una maggior tutela della genitorialità e precisamente:

- è stata aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo con relativa indennità del 30 per cento della retribuzione. Nei casi cui vi siano due genitori la durata del congedo è di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi cui può essere aggiunto un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità pari al 30 cento della retribuzione. L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%

- viene aumentata da sei a dodici anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini sopra descritti;
- è stato esteso il diritto all'indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Se son rose, fioriranno ... ma aspettiamo a gridare "evviva" alla pubblicazione in G.U. !!!

QUANDO CONVIENE L'OPZIONE CONTRIBUTIVA DELLA PENSIONE

Leggi in

[Pensione con opzione contributiva: requisiti e vantaggi \(informazioneefiscale.it\)](http://informazioneefiscale.it)

Ci sono situazioni nelle quali l'opzione contributiva può essere conveniente: è il caso in cui un lavoratore non riesce a raggiungere, nel corso della vita lavorativa, i requisiti ordinari di pensionamento oppure ha avuto stipendi molto elevati nei primi anni di carriera che si sono ridotti nel tempo; per le donne la possibilità di usufruire di alcuni vantaggi previsti dalle leggi, tra cui l'anticipo sull'età pensionabile di quattro mesi per ogni figlio, fino al massimo di un anno.

BANDI ONAOSI

Pubblicazione	Descrizione	Scadenza
26/01/2022	Contributo integrativo Covid-19 di € 1.000 per assistiti a domicilio	30/06/2022

INAIL - BANDO ISI 2021 - PUBBLICATE LE DATE DI APERTURA DELLA PROCEDURA INFORMATICA

Dal 2 maggio 2022 le imprese possono accedere alla procedura informatica per la compilazione delle domande.

Sulla pagina informativa del Bando Isi 2021 è stato aggiornato il calendario con le date relative alla fase di compilazione online delle domande.

Dal 2 maggio e fino al 16 giugno 2022, le imprese possono accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 23 giugno 2022 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l'inoltro online.

- **[Bando Isi 2021](#)**

Modalità di partecipazione, avvisi pubblici ed elenchi relativi al finanziamento

INPS - CESSIONE DEL QUINTO PENSIONI: AGGIORNAMENTO TASSI SECONDO TRIMESTRE 2022

L'INPS, con il messaggio n. 1468 del 31 marzo 2022, pubblica i valori dei tassi da applicarsi nel periodo per i prestiti da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.

VALORI DEI TASSI DA APPLICARSI NEL PERIODO 1° APRILE 2022 – 30 GIUGNO 2022

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,00	17,7500
Oltre i 15.000	7,02	12,7750

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età*	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,23	6,07
60-64	9,03	6,87
65-69	9,83	7,67
70-74	10,53	8,37
75-79	11,33	9,17
maggiore di 79 anni	17,7500	12,7750

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1468 del 31.03.2022 (documento 077)

PENSIONI ART. 54 - ALLA CAMERA IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI ARRETRATI ALLA POLIZIA DI STATO

Il Governo dovrà rispondere sulla mancata corresponsione degli arretrati quinquennali al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile già in quiescenza al 31 dicembre 2021.

L'On. Tuzi (M5S): «Inaccettabile disparità di trattamento tra i comparti di polizia».

Riconoscere gli arretrati sulle pensioni riliquidate con **il** coefficiente di rendimento del 2,44% anche alle forze di polizia ad ordinamento civile (cioè Polizia di Stato e Penitenziaria). E' il testo di una interrogazione parlamentare presentata l'altro giorno al Ministero dell'Interno dall'onorevole, Manuel Tuzi, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio contro l'orientamento assunto dall'Inps nella recente circolare n.44. [**continua**]

LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/art-54-alla-camera-il-mancato-riconoscimento-degli-arretrati-alla-polizia-di-stato>

INPS e CERTIFICAZIONE UNICA

Con la circolare numero 47 del 4 aprile l'Inps comunica i relativi adempimenti dell'Istituto per la Certificazione Unica 2022 e in particolare le modalità attraverso le quali la mette a disposizione dell'utenza.

Inoltre, si legge nella circolare in caso di errori e richiesta di rettifica, il contribuente riceverà la notifica della correzione tramite posta elettronica e, sulla base della Certificazione Unica rettificata, potrebbe cambiare il calcolo del conguaglio; in tal caso, sarà necessario apportare modifiche alla dichiarazione dei redditi precompilata

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.44 del 4.04.2022 (documento 078)

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS VERDE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Il bonus verde, prorogato dall'ultima legge di bilancio, deve essere usufruito sempre in dieci anni? E le spese di progettazione rientrano tra i costi detraibili?

Risponde Paolo Calderone

Si conferma, anzitutto, che il "bonus verde" è stato prorogato fino all'anno 2024 dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), [articolo 1, comma 38](#).

Ricordiamo che l'agevolazione consiste in una detrazione del 36% delle spese sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione, che va calcolata su un importo massimo di spesa di 5.000 euro annui per unità immobiliare residenziale, spetta ai contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi, sulla base di un titolo idoneo, e ai familiari conviventi. Essa deve essere sempre ripartita tra gli aventi diritto e usufruita **in dieci quote annuali di pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese quelle di progettazione e di manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Per ulteriori chiarimenti sull'agevolazione si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate [n. 7/2021](#) (pag. 352).

CERTIFICAZIONE UNICA 2022 - REDDITI ENPAM 2021

La Cu 2022 (redditi Enpam 2021) è on line nell'area riservata sul sito dell'Enpam. Basta scorrere il menù nella colonna a sinistra della home e selezionare la voce Certificazione. Chi non è iscritto all'area riservata può chiedere un duplicato per email.

BANDI CONCORSI

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia.

Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Europei

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

[Vedi tutti i bandi](#)

CTRL + clic

PENSIONI, ARRIVA L'INTEGRATIVA ANCHE PER IL COMPARTO

DIFESA E SICUREZZA da PensioniOggi a cura di Nicola Colapinto

L'iniziativa, nata dall'associazione "Verso Fondo Pre.Si.Di. - Aps" con i sindacati aderenti cofondatori Sinag, Sim Gdf, Unarma, Silma, Silme, Cosp, Nsp, Ciisa e il contributo di Confael, si rivolge a una platea di potenziali aderenti pari a 520 mila unità, militari e non solo.

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-arriva-l-integrativa-anche-per-il-comparto-difesa-e-sicurezza>

Arriva il primo fondo pensione complementare per il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. E' stato, infatti, costituito ieri a Roma il Fondo pensione «**Pre.Si.Di**» (acronimo di previdenza, sicurezza e difesa) a seguito dell'iniziativa, nata dall'associazione "Verso Fondo Pre.Si.Di. - Aps" con i sindacati aderenti cofondatori Sinag, Sim Gdf, Unarma, Silma, Silme, Cosp, Nsp, Ciisa e il contributo di Confael.

Obiettivo istituire il primo fondo di previdenza integrativa per il settore del pubblico impiego non contrattualizzato (militari, forze di polizia ad ordinamento civile e militare, vigili del fuoco, avvocatura, magistratura, diplomatici, prefetti etc). Potrà iscriversi al Fondo, che dovrà ora chiedere l'operatività alla Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione, sia il personale in servizio che i loro familiari fiscalmente a carico. L'adesione sarà libera e volontaria. **[continua]**

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI



BRI - Buono di risposta internazionale

2021 - modello "Abidjan" - Preservare l'ecosistema, Proteggere il clima

Il buono (o coupon o cedola) di risposta internazionale è un intero postale che può essere scambiato con un'affrancatura per l'estero in un Paese differente da quello in cui è stato emesso, a condizione che i due Paesi abbiano stretto una convenzione in materia. Di conseguenza, il suo uso è il pagare la risposta a un corrispondente di uno Stato estero, qualora non si possiedano francobolli valevoli in quello Stato.

PREVIDENZA E ASSISTENZA DEVONO ESSERE SEPARATI a cura di Michele Poerio – lettera al Direttore di QuotidianoSanità

Gentile Direttore,

le scrivo in qualità di presidente di FEDER.S.P.eV. e ribadiamo l'importanza di separare assistenza da previdenza; cosa che si doveva fare già da quando era stata promulgata la legge 88/1989 che all'Art.37 prevede già la separazione fra previdenza ed assistenza. Sosteniamo l'imprescindibile necessità di separare, nel bilancio INPS, tali spese per definire con chiarezza i costi legati all'assistenza (costi a carico della fiscalità generale) da quelli legati alla previdenza (legati ai contributi lavorativi versati). Tale separazione è prevista, peraltro, dalla nostra Carta Costituzionale. Da sempre la politica ha eluso la legge 88/1989, da sempre i vari Presidenti dell'INPS (inclusi gli ultimi 4) nulla hanno fatto in questa direzione, nonostante – nel corso degli anni dal 2011 ad oggi – i vari governi abbiano caricato sull'INPS almeno una decina di voci assistenziali. Ci sarebbe da chiedersi il perché nessuno vuole questa separazione.

Del tutto recentemente, gli ultimi 2 ministri del Lavoro hanno inventato l'uno e attivato l'altro una "presunta commissione tecnica" (la cui composizione e competenza è largamente sconosciuta) che ha redatto una lunga relazione che concludeva che "la separazione tra assistenza e previdenza è inutile...e non necessaria". [continua]

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=101895

MACULOPATIA: AL VIA LA CAMPAGNA "TESTA LA VISTA"

Martedì 12 aprile 2022 - ore 9,45

Palazzo Pirelli (ingresso da via Fabio Filzi 22)

Dal Consiglio regionale della Lombardia parte la campagna "Testa la Vista" promossa dal Gruppo Oculisti ambulatoriali del Goal, l'associazione dei pazienti del "Comitato Macula", l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, che hanno deciso di coinvolgere il 'parlamento' regionale nella campagna informativa a favore dei lombardi affetti da maculopatia, malattia dell'occhio affligge 300 mila cittadini solo in Lombardia, e principale sintomo di diabete.

Mercoledì 12 aprile (dalle 9 alle 12), nei pressi dell'infermeria al piano terra e negli spazi attigui all'Aula del Consiglio regionale, sarà istituito un punto stampa per presentare la campagna informativa rivolta ai lombardi; diffondere i dati regionali e nazionali, illustrare l'importanza che la prevenzione può giocare all'esordio di questa patologia silente di cui soffrono molti lombardi, spesso inconsapevoli. Con l'obiettivo di informare e parlare di analisi precoce, analisi e cure, prima che per molti cittadini sia già troppo tardi.

Durante la mattinata interverranno al punto stampa:

Alessandro Fermi

(Presidente del Consiglio regionale della Lombardia)

Carlo Borghetti

(Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia)

Roberto Carlo Rossi

(Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano)

Giovanni Staurenghi,

(Direttore della Clinica Oculistica dell'Università degli Studi di Milano – Ospedale Sacco)

Danilo Mazzacane

(Oculista, segretario dell'Associazione Goal – Gruppo Oculisti Ambulatoriali liberi)

Massimo Ligustro

(Presidente dell'Associazione pazienti Comitato Macula)

Durante la mattinata saranno effettuati test oculistici con un macchinario dedicato all'individuazione e all'analisi precoce della maculopatia ai Consiglieri regionali che vorranno sottoporsi al test

INTOLLERABILE RITARDO PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DEL SETTORE PUBBLICO 2019-2021 LE CONFEDERAZIONI DELLE AREE DIRIGENZIALI PROTESTANO - Comunicato Stampa

Roma, 4 aprile 2022 - Le Confederazioni CIDA, CODIRP, CONFEDIR E COSMED, che compongono il cartello delle sigle maggiormente rappresentative ai tavoli di trattativa, si sono rivolte al Presidente del Consiglio, al Comitato di settore della Conferenza delle Regioni, al Comitato di settore ANCI/UPI/Unioncamere e all'ARAN per sollecitare un intervento urgente volto all'apertura del negoziato per il rinnovo dei contratti del settore pubblico del triennio 2019-2021.

Il ritardo, infatti, è addirittura maggiore rispetto a quello vissuto nelle precedenti tornate contrattuali che appariva già intollerabile. Per questo chiedono la rapida emanazione, senza ulteriori indugi, dei necessari specifici Atti di indirizzo.

“Lo sblocco immediato della contrattazione, addirittura riferita al triennio 2019-2021 già del tutto compiuto – sostengono le Confederazioni CIDA, CODIRP, CONFEDIR E COSMED in una nota congiunta - è necessario anche per ristabilire un corretto sviluppo delle relazioni sindacali nel pubblico impiego”.

“Proseguire con questo ingiustificabile silenzio e questa carenza di indirizzi da parte del Datore di lavoro pubblico alla luce della situazione socioeconomica in atto - concludono le sigle CIDA, CODIRP, CONFEDIR E COSMED - appare oggi ancor più grave e insostenibile in pendenza di indifferibili impegni per il futuro come il PNNR e i CCNL 2022-24”.

VEDI ANCHE IN DOCUMENTO ALLEGATO

ALLEGATI A PARTE - Nota congiunta contrattazione pubblica (documento 079)

AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Dove posso trovare le tabelle aggiornate ufficiali delle addizionali comunali all'Irpef deliberate per l'anno 2022?

Risponde Paolo Calderone

Nella sezione "Fiscalità regionale e locale" del sito del Dipartimento delle Finanze sono presenti tutte le informazioni relative alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'Irpef. Nella pagina "[Aliquote applicabili](#)" è possibile consultare, con riferimento a ciascuna annualità, l'elenco generale di tutti i Comuni. In particolare, si segnala la pagina "[Elenchi generali aggiornati quotidianamente](#)", nella quale sono riportate tutte le aliquote deliberate e le eventuali esenzioni dal tributo stabilite dai Comuni. Ogni giorno l'elenco (che è in formato CSV) si aggiorna in automatico, in base alle pubblicazioni effettuate quotidianamente da ogni Comune. Se per l'anno in corso non è stata ancora adottata la delibera, l'elenco lo segnala attraverso la dicitura "0*" in corrispondenza del Comune interessato.

INPS: PENSIONATI - IL CEDOLINO DI PENSIONE DI APRILE 2022 fonte:

Inps

Il cedolino della pensione, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di aprile 2022.

La data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 1° aprile.

Non è prevista l'anticipazione del pagamento per coloro che riscuotono presso Poste Italiane.

Addizionali regionali e comunali, conguaglio 2021 e tassazione 2022

Sulle prestazioni fiscalmente imponibili, oltre all'IRPEF mensile, a decorrere dal rateo di pensione di gennaio fino a quello di novembre vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021.

Si ricorda, infatti, che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Inoltre, nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2021 abbia determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, prosegue la rateazione del recupero fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2022.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

INPS: PENSIONATI: ATTIVO IL SERVIZIO "CONSULENTE DIGITALE DELLE PENSIONI" da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 1521 del 5 aprile 2022](#), comunica che è attivo il [Consulente digitale delle pensioni](#), uno strumento di consulenza virtuale volto a guidare i pensionati attraverso un

percorso semplice che verifica se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.

Il servizio, che mira a semplificare il flusso di domanda dei pensionati, offre un primo gruppo di prestazioni previdenziali che riguardano il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva), il supplemento di pensione e l'integrazione al trattamento minimo. Altre prestazioni verranno integrate nel corso dell'anno.

Nelle prime settimane di operatività il servizio, accessibile con o senza credenziali, sarà aperto a una platea di utenti limitata, che riceverà una notifica sia tramite MyINPS sia attraverso email, per essere gradualmente esteso a tutti i pensionati.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1521 del 5.04.2022 (documento 080)

LEGGI ANCHE:

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-dall-inps-un-consulente-digitale-per-i-diritti-inespressi>

SENATO: DELEGA AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA da DplMo – fonte: Senato

Nella seduta di giovedì 6 aprile 2022, il Senato ha approvato in via definitiva, con 193 sì, 10 no e 15 astensioni, il ddl n. **2459** di delega al Governo sul sostegno e valorizzazione della famiglia.

Per quanto riguarda la materia lavoro, questi i principi e criteri direttivi generali:

- promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori,
- incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito,
- favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

In particolare, gli articoli di riferimento sono:

CTRL + clic

Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fatte salve disposizioni di maggior favore.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;
- introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;

- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;
- stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
- prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità e di maternità, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1;
- favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
- prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
- prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio;
- prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;
- prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

Art. 4. (Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
- prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale;
- prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;
- prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate;
- prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;
- prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;
- prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;
- prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;
- promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

3. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

Non viene fatta nessuna specifica previsione di apertura del congedo di paternità anche al pubblico impiego, tutt'ora precluso nel silenzio assoluto da parte dei sindacati.

Speriamo che venga considerata decaduta la preclusione prevista nella legge istitutiva (legge 922°2012 all'articolo 1 commi 7 e 8) e che venga applicato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del Testo Unico (DLgs 151/2001) che stabilisce che «per lavoratrice o lavoratore, salvo che sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché ai soci lavoratori di cooperative».

CAMBIA L'IVA

La Direttiva Ue 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e scatterà nel 2025 concludendosi nel 2031 quando cesseranno di applicarsi le deroghe concesse agli Stati membri di mantenere le imposizioni ridotte previste dalle normative nazionali alla data del 1° gennaio 2021.

In particolare le aliquote sono ridotte a due, ma non inferiori al 5% per un massimo di 24 voci (beni e servizi) tra quelle che compongono il paniere dei prodotti agevolabili. Più una aliquota ultra-

ridotta e esenzione con diritto alla detrazione per determinati prodotti da scegliere nell'ambito di un sotto-insieme del paniere.

ALLEGATI A PARTE - DIRETTIVA UNIONE EUROPEA n.542/2022 (documento 081)